

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE  
E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

(versione 28 agosto 2014, h. 15.30)

**INDICE**

**PREMESSE**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>ART. 1</b>  | <b>OGGETTO</b>  |
| <b>ART. 2</b>  | <b>COMUNI SOTTOSCRITTORI</b>  |
| <b>ART. 3</b>  | <b>INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                               |
| <b>ART. 4</b>  | <b>COMPITI DEI COMUNI</b>   |
| <b>ART. 5</b>  | <b>DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE<br/>DEGLI IMPIANTI</b> |
| <b>ART. 6</b>  | <b>ASSEMBLEA DEI SINDACI</b>  |
| <b>ART. 7</b>  | <b>COMITATO RISTRETTO</b>   |
| <b>ART. 8</b>  | <b>GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO</b>   |
| <b>ART. 9</b>  | <b>COMITATO DI MONITORAGGIO</b>   |
| <b>ART. 10</b> | <b>RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE</b>  |
| <b>ART. 11</b> | <b>REFERENTE DELLA CONVENZIONE</b>  |
| <b>ART. 12</b> | <b>CONTROVERSIE</b>   |
| <b>ART. 13</b> | <b>RINVIO</b>   |

## **PREMESSE**

### **Premesso che:**

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);

c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo;

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159/07;

e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali;

f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013, il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.11.2014 m;

h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico ;

i) I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;

tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

|             |
|-------------|
| CONVENZIONE |
|-------------|

#### **Art. 1 - OGGETTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto per anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

La presente convenzione avrà durata sino al termine del rapporto concessorio con il gestore risultante aggiudicatario della procedura di gara.

## **Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI**

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'ATEM \_\_\_\_\_, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

In ogni caso la presente convenzione vincolerà tutti i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva.

## **Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

I Comuni firmatari della presente convenzione prendono atto che, nel corso dell'assemblea tenutasi in data \_\_\_\_\_ presso la sede provinciale di \_\_\_\_\_, è stato formalizzato il ruolo del \_\_\_\_\_ quale ente capofila per svolgere le funzioni di stazione appaltante e assumere gli atti necessari e utili alla gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM \_\_\_\_\_, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

I Comuni firmatari della presente convenzione demandano, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 226/2011, al \_\_\_\_\_, la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal \_\_\_\_\_ in uno spirito di collaborazione con i comuni dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc.;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATeM \_\_\_\_\_ da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune;

- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI**

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro il 30 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

In particolare i Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e

connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;

f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;

g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara:

i. la data di subentro;

ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;

iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;

i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;

l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro il \_\_\_\_\_ gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

#### **Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione, danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi

il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente al \_\_\_\_\_ il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

I Comuni sottoscrittori al fine di permettere alla stazione appaltante il corretto svolgimento dell'attività di valutazione degli impianti si impegnano a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione relativa al rapporto con l'attuale gestore del servizio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di concessione, eventuali atti modificativi) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Resta inteso, che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 226/2011 e delle potestà dei singoli Enti locali concedenti, sarà di competenza di ogni ente locale concedente l'approvazione dell'accordo con il gestore uscente sul valore industriale residuo degli impianti (o dell'eventuale disaccordo).

La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Laddove un Comune abbia già provveduto a determinare in contraddittorio con il gestore uscente la stima dell'impianto servente il proprio territorio, la stazione appaltante prenderà in considerazione il valore così determinato.

#### **Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Entro la data del \_\_\_\_\_ si riunirà presso la sede del \_\_\_\_\_ l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATEM \_\_\_\_\_, a cui dovrà partecipare il Sindaco di ogni Comune facente parte dell'ATEM (o suo delegato).

L'Assemblea dei Sindaci in tale sede avrà il compito di **(DA PERSONALIZZARE IN BASE ALLA POPOLAZIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'ATEM)**:

- a) nominare un Comitato (di seguito Comitato ristretto, di cui al successivo art. 7), **presieduto dal Sindaco del Comune capofila (o suo delegato)** e composto anche da altri XX membri, come di seguito specificati:
  - 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti fino a 3000 abitanti;
  - 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 3001 a 7000 abitanti;
  - 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 7001 a 10000 abitanti;

- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 10001 a 15.000 abitanti;
- b) definire le regole di funzionamento del Comitato ristretto;
- c) stabilire le tematiche su cui si dovrà pronunciare il Comitato ristretto;
- d) fornire gli indirizzi programmatici al Comitato ristretto.

L'Assemblea dei Sindaci – riunendosi con cadenza almeno annuale - avrà il compito di verificare che il Comitato ristretto abbia attuato gli indirizzi programmatici forniti.

L'Assemblea dei Sindaci avrà facoltà di revocare il Comitato ristretto laddove lo stesso non rispettasse gli indirizzi programmatici.

Ai fini della nomina dei membri del Comitato ristretto, il peso ponderale da attribuire ad ogni singolo Comune sarà calcolato in proporzione al numero dei PDR serventi il proprio territorio (n.b. è il numero dei punti di riconsegna, ai sensi della delibera 159/98/AEEG, esistenti nell'anno precedente a quello di riferimento), così come risultanti dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

#### **Art. 7 – COMITATO RISTRETTO**

In conformità con quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci, la stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato ristretto.

Tale Comitato avrà funzioni consultive.

Al suddetto Comitato la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione, così come indicate dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.

Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.

Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

#### **Art. 8 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante.

In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.



La stazione appaltante svolgerà tale servizio senza richiedere ai singoli Enti locali alcun onere.

#### **Art. 9 – COMITATO DI MONITORAGGIO**

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito \_\_\_\_\_, composto da 4 membri **(N.B. massimo 15 membri ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 226 / 2011).**

I comuni sottoscrittori della presente convenzione provvederanno a nominare il Comitato di monitoraggio al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato, a maggioranza dei voti espressi dai Comuni facenti parte dell'ATEM \_\_\_\_\_, ogni 3 anni - secondo il criterio capitaro, secondo la seguente composizione:

- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti fino a 3000 abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 3001 a 7000 abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 7001 a 10000 abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 10001 a 15.000 abitanti.

#### **Art. 10 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE**

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d'ATEM e tenuto altresì conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l'Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti saranno rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente ai **PDR** serventi il territorio .

#### **Art. 11 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE**

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE**

Ogni eventuale azione giurisdizionale che le parti intendano proporre deve essere preceduta da un tentativo di composizione di fronte ad un Comitato paritetico. La parte che si rivolge al Comitato paritetico formula con chiarezza le proprie richieste, indicando le norme contrattuali assertivamente violate e nominando contestualmente il proprio rappresentante in Comitato.

La controparte con nota comunicata all'istante nomina il proprio rappresentante nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica.

Il Comitato paritetico è presieduto dal rappresentante del \_\_\_\_\_.

Il Comitato paritetico opererà senza ricevere alcun emolumento.

Il Comitato, eventualmente sentite le parti in contraddittorio, formula entro quindici giorni una proposta di soluzione conciliativa.

Le parti nei successivi quindici giorni provvedono all'approvazione della proposta conciliativa e si scambiano reciprocamente notizia dell'intervenuta approvazione.

#### **Art 13 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.